



LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI

PALERMO

Circolare n. 21
Palermo, 12.09.2024

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ATTI-SITO

Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92 – Anno Scolastico 2024/2025

Relativamente all'oggetto si comunica quanto segue:

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2023-2024

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente, come da modelli allegati (**All.1, All.2**), da inviare tramite il proprio account istituzionale a PAPS01002@ISTRUZIONE.IT

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento, a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

I moduli per la richiesta del beneficio sono reperibili in allegato alla presente (**All.3, All.4**)

La documentazione, completa di allegati, va inviata tramite il proprio account istituzionale a PAPS01002@ISTRUZIONE.IT

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.



LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI PALERMO

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge **mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode"**, non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici, poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale **estende il divieto all'intera giornata**, notte inclusa, e non soltanto alle ore in cui il dipendente sarebbe stato impegnato a prestare servizio per la rispettiva attività lavorativa. Il soggetto titolare dei permessi della legge 104/1992 **non è autorizzato neanche a svolgere le normali attività di gestione domestica fuori dall'abitazione**. Egli invece potrebbe compiere tutte quelle attività funzionali all'assistenza come l'accompagnare l'invalido in auto, ritirare in farmacia le medicine o eventuali prescrizioni di farmaci.

In maniera ormai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il **licenziamento per giusta causa** in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In ultima analisi si ricorda che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti, non esclusa una relazione riservata al locale Comando dei Carabinieri.

Modalità di fruizione dei Permessi

In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la **migliore organizzazione dell'attività amministrativa**, salvo dimostrate situazioni di urgenza.



LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI PALERMO

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che **“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento”**

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con **dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità**, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi **“...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”**.

L'articolo 32 del CCNL scuola 2016-2018 prevede che il personale ATA possa fruire dei 3 giorni di permesso, di cui all'articolo 33, comma 3 legge 104/1992, anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora.

Tali ore, se fruiti per l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

Si invita tutto il personale al massimo rispetto delle presenti disposizioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA CHIARA DI PRIMA
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI
DELL'ART.3 DEL D.LGS N.39/1993